

### 5.1.1.7 Formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo

#### **Caratteristiche generali**

---

Corsi di formazione individuale/individualizzata destinati a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l'inserimento lavorativo sulla base dell'analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle potenzialità del destinatario finale, rilevate nell'ambito delle azioni di orientamento e di fabbisogno delle imprese, attraverso percorsi formativi rispondenti all'effettivo fabbisogno del contesto produttivo locale.

#### **Riferimenti normativi**

---

Unità di costo standard di cui alla misura 7.1 "Percorsi di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità" del PON IOG inserito nel Regolamento Delegato (UE) 2019/2170, il cui costo standard è stato altresì esteso alle operazioni di formazione individuale e individualizzata come previste nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.C del PON IOG e alle operazioni simili (compresi gruppi target diversi);

DGR n. 555 del 16.06.2021 ed ha ad oggetto "POR UMBRIA FSE 2014-2020 - Definizione unità di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo".

#### **Modalità di programmazione**

---

La tipologia è programmabile attraverso le seguenti distinte modalità, fra loro alternative:

- avviso pubblici in regime di concessione ex art. 12 legge 241/90, rivolto ad organismi formativi accreditati dalla Regione Umbria, nell'ambito della programmazione di indirizzo (top-down) della Regione/O.I. (cfr. § 2.1.1.2);

- attivazione di specifica sezione del CURA – Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria "Offerta Formativa ad Accesso Individuale", nell'ambito della programmazione a mercato (bottom-up) della Regione/O.I. (cfr. § 2.1.2.2), seguita dalla eventuale concessione di titolo di accesso al destinatario finale (cfr. § 2.2.2.2);

- avviso pubblico (cfr. § 2.2.2.1) o provvedimento istitutivo (cfr. § 2.2.2.3) rivolto alla concessione di contributo a rimborso di quote di iscrizione ad attività formativa, ad eccezione di quella oggetto del CURA – Catalogo Unico Regionale dell'offerta di Apprendimento – Categoria "Offerta Formativa ad Accesso Individuale".

#### **Soggetti beneficiari**

---

Sono beneficiari gli Organismi di formazione accreditati ai sensi della DGR 1948/2004, anche in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con un'Agenzia per il Lavoro (APL).

#### **Caratteristiche generali di progettazione ed attuazione**

---

##### **Destinatari**

Disoccupati ai sensi della normativa nazionale vigente e lavoratori occupati in cassintegrazione. Per la definizione delle caratteristiche di dettaglio dei destinatari si rinvia a quanto disposto dagli Avvisi pubblici di riferimento o dal provvedimento istitutivo dell'operazione.

### ***Articolazione e durate***

La formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo presenta caratteristiche analoghe a quelle della misura 2.A del PON IOG, di cui al punto 20 del Regolamento Delegato (UE) 2019/2170, nonché a quelle della misura 7.1 del PON IOG di cui al punto 8 del Regolamento Delegato (UE) 2019/2170, trattandosi, per entrambe le misure, di percorsi che si concretizzano in attività formativa individuale e individualizzata, realizzata da beneficiari con caratteristiche analoghe ed in favore di analoghi gruppi di destinatari.

La "Formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo" è relativa a percorsi che potranno avere una durata massima di 100 ore per partecipante e potranno essere previsti momenti di formazione congiunti, ovvero potranno partecipare alla stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 partecipanti, così come previsto per le operazioni di formazione individuale e individualizzata di cui alla misura 2.A del PON IOG e dal Regolamento Delegato (UE) 2019/2170.

### ***Selezione dei partecipanti***

Si rinvia a quanto disposto dagli Avvisi pubblici di riferimento o dal provvedimento istitutivo dell'operazione.

### ***Riconoscimento dei crediti formativi***

Il riconoscimento dei crediti formativi è ammesso nei limiti definiti dagli eventuali standard di percorso formativo applicabili.

### ***Attestazioni in esito***

Attestato di frequenza di parte seconda rilasciato dal soggetto attuatore valido anche ai fini dell'accesso ai percorsi di individuazione e validazione delle competenze qualora trattasi di percorsi formativi con UC/UFC repertorate.

### ***Qualità percepita dai destinatari***

Il soggetto attuatore provvederà in occasione della valutazione finale dell'intervento o al termine delle attività didattiche a somministrare il questionario sulla qualità percepita dai destinatari dell'intervento e a tenere tutta la documentazione agli atti presso la propria sede. Sarà cura del soggetto attuatore fornire una sintesi delle valutazioni espresse dai destinatari nella relazione finale che verrà trasmessa alla struttura pubblica competente.

### **Modalità di rendicontazione**

---

E' ammissibile unicamente la seguente modalità di rendicontazione:

### **Rendicontazione mediante unità di costo standard ai sensi dell'art. 67, par. 5, lett. b) Reg. (UE) 1303/2013 per la formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo di cui alla D.G.R. n. 555 del 17/06/2021**

La formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo è remunerata ricorrendo all'unità di costo standard di cui alla misura 7.1 "Percorsi di sostegno all'autoimpiego e

all'autoimprenditorialità" del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" inserito nel Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 pari a 40,00 euro ora/partecipante, che copre tutti i costi ammissibili dell'operazione, compresi i costi diretti del personale, escluse le indennità, prevedendo anche modalità di rendicontazione analoghe, attraverso il riconoscimento per il 70% a processo e per il 30% a risultato.

Il costo standard sarà pertanto remunerato nel modo seguente:

- il 70% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a ciascun partecipante;
- il restante 30% della UCS è riconosciuto sulla base delle ore di formazione erogate a condizione che per il partecipante risulti attivato, entro 120 giorni dal termine dell'attività formativa, un rapporto di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato.

Inoltre, tenuto conto della possibilità di individualizzazione del percorso, ovvero che potranno essere fruitori di una stessa ora di formazione erogata fino ad un massimo di 3 persone, ciascuna ora di servizio erogata potrà avere una remunerazione, a prestazione, pari ad un minimo di 28,00 euro ( $0,7 * 40,00$  ovvero di ora erogata ad un solo partecipante senza il conseguimento dell'obiettivo occupazionale) fino ad un massimo 120,00 euro ( $3 * 40,00$  ovvero di ora erogata a favore di 3 persone nel caso in cui tutti e 3 conseguano l'obiettivo occupazionale).

*Tavola 2 – voce di costo ammissibile per categoria di spesa*

1.12 UCS Formazione individuale e individualizzata mirata all'inserimento lavorativo

#### **Norme di gestione specifiche**

---

Nessuna.